

Direttiva soci individuali della Pro Ticino

Richiamati gli artt. 3, 4, 6.2.3, 7.2.1, 7.3 a e 8.1.1. dello Statuto, e considerata la necessità di disciplinare le modalità di Associazione dei ticinesi in Svizzera ed all'estero non appartenenti ad una Sezione costituita, quali soci individuali ed i rispettivi diritti, si stabilisce quanto segue:

1. Principio

Ogni persona, non appartenente ad una Sezione costituita, può aderire quale socio/a individuale della Pro Ticino previa approvazione del Comitato Centrale nonché essere iscritto/a nel relativo registro dei soci.

2. Condizioni

L'interessato deve:

- risultare persona di origine ticinese o vicina allo spirito ticinese, nonché condividere e sostenere gli scopi della Pro Ticino, indicati all'art. 1 dello Statuto;
- impegnarsi a sostenere e a promuovere gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione;
- pagare una tassa sociale annua.

3. Modalità

La persona interessata provvede a compilare e sottoscrivere la scheda con i dati richiesti ed inviarla al segretariato centrale della Pro Ticino.

Il Comitato Centrale, preso atto dell'istanza e verificate le condizioni per l'adesione, ne autorizza l'iscrizione nel registro dei soci individuali e provvede a dare comunicazione all'interessato.

4. Diritti

Il socio individuale ha diritto a:

- ricevere le comunicazioni ufficiali dal Comitato Centrale tramite i mezzi di informazione in vigore, in particolare la Rivista, social media e l'elenco dei destinatari;
- assistere all'Assemblea dei Delegati;
- essere eletto in uno degli organi statutari secondo le modalità previste;
- rappresentare l'Associazione su delega del Comitato Centrale presso Istituzioni, Enti e rispettivi eventi nella regione e nel luogo di residenza.

5. Tassa sociale

La tassa sociale e le modalità di pagamento vengono stabilite dal Comitato Centrale.

6. Rinuncia della qualità socio

La qualità di socio viene persa per:

- dimissioni dell'interessato;
- stralcio per decisione del Comitato Centrale nel caso di mancato ossequio delle condizioni suindicate;
- decesso dell'interessato.

La presente Direttiva è stata ratificata dal Comitato Centrale nella riunione del 28 marzo 2026 ed entra in vigore il 1° maggio 2026.

Per il Comitato Centrale

Il Presidente

Giampiero Gianella

La Segretaria

Simona Bergonzoli